



COMUNE DI MONTEFREDANE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

Gestione associata dei Comuni Capriglia Irpina, Grottolella, Montefredane e Ospedaletto d'Alpinolo

C.A.P. 83030

C.C.P. 11895836

P.IVA e C.F. 80009310642

TEL. 0825/672146

FAX 0825/672280

SITO WEB: www.comune.montefredane.av.it

PEC: utc.montefredane@asmepec.it

E.MAIL: utc@comune.montefredane.av.it

N. 90 DEL 18/10/2021

Oggetto: **Proroga ordinanze 88 e 89 del 17.10.2021.** Incendio avvenuto allo stabilimento BACOTRANS SRL in Via Appia n. 7, Montefredane (AV) Adozione provvedimenti per motivi di pubblica incolumità e salute pubblica.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di ottobre,

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 17 ottobre 2021 si è verificato un incendio di notevoli proporzioni, avvenuto all'interno del complesso industriale di Via Appia, 7 Montefredane (AV), che ha interessato lo stabilimento Bacotrans Srl, operante nel settore dei trasporti, con conseguente formazione di nubi di intenso fumo nero dovuto probabilmente alla combustione di materiale di vario tipo altamente infiammabile; CONSIDERATO che gli strumenti di rilevazione predisposti dall'ARPAC ancora non hanno fornito esito delle rilevazioni effettuate;

RITENUTO NECESSARIO operare a tutela della salute pubblica, in applicazione del principio di precauzione ed in attesa degli ulteriori risultati del monitoraggio da parte dell'ARPAC;

VALUTATO, in particolare, che il principio di precauzione, di matrice sanitaria e ambientale, può essere invocato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana (oltre che animale e vegetale) ;

TENUTO CONTO che, in attesa dei dati scientifici che consentano di effettuare una concreta valutazione dell'eventuale danno ambientale;

CHE per le vie brevi l'ARPAC ha suggerito di reiterare le ordinanze n° 88 e n° 89 del 17/10/2021 per la sola zona di Arcella, Alimata e Bosco Magliano;

Visti

- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 (Codice della Protezione Civile), art. 12;
- l'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;
- l'art. 50 comma 4 del TUEL, D. Lgs 267/2000;
- l'art. 54, comma 2, 4 e 4-bis del Testo Unico Degli Enti Locali, D. Lgs 267/2000;
- l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, per tutta la giornata del 19 ottobre 2021, e limitatamente alle Frazioni Arcella, Alimata e Bosco Magliano, con decorrenza immediata, salvo successivi futuri provvedimenti:

- **LA CHIUSURA DELLE SCUOLE, PUBBLICHE E PRIVATE;**

- LA SOSPENSIONE DI OGNI TIPO DI ATTIVITÀ ALL'APERTO, COMPRESO EVENTUALI EVENTI ORGANIZZATI DA PUBBLICI ESERCIZI;
- LA CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI;
- LA CHIUSURA DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALL'APERTO ;
- IL DIVIETO DI PASCOLO;
- LA SOSPENSIONE DELLA RACCOLTA E CONSEGUENTE CONSUMO DI FRUTTI ED ORTAGGI DAI TERRENI DAL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATO DALL'INCENDIO;
- LA SOSPENSIONE DEL CONSUMO DI ALIMENTI ESPOSTI PER LA VENDITA;
- LA SOSPENSIONE DELL'ATINGIMENTO DI ACQUA AI FINI ALIMENTARI DA VASCHE E POZZI E NON PROTETTI;
- LA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DI ACQUE NON PROTETTE PER USO IRRIGUO

AVVERTE

- Che i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative;
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini previsti dagli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

La trasmissione/notifica della presente ordinanza:

- Al Centro operativo Comunale,
- Alla Prefettura di Avellino;
- Alla Questura di Avellino;
- Al Comando Provinciale Carabinieri;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
- Alla Regione Campania Servizio Protezione Civile;
- Direzione ASL AV;
- Direzione ARPAC Campania;
- Ai Pubblici esercizi

La Pubblicazione all'Albo Pretorio;

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 art. 7, è il geom. Antonio Abbondandolo, Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

La Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente ordinanza.

Montefredane, lì 18 ottobre 2021



IL SINDACO
(Avv. *Ciro Aquino*)

C. Aquino *A. Abbondandolo*